



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (regolamento disposizioni comuni o RDC);

VISTO il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare l'articolo 60, paragrafo 2, che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione del relativo programma e l'articolo 66 che prevede che l'Autorità di Gestione è responsabile della corretta, efficace ed efficiente gestione del programma;

VISTO il Regolamento (UE) n. 808/2014 di esecuzione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 di esecuzione della commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 8021 del 29.10.2014 con cui viene adottato l'Accordo di Partenariato con l'Italia 2014-2020 ai sensi dell'art.16 del Reg. (UE) 1303/2013;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 8312 del 20.11.2015 recante approvazione del programma operativo "Programma di sviluppo rurale nazionale" per il sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in Italia, successivamente modificato, da ultimo, dalla Decisione della Commissione del 10.11.2017 C (2017) 7525;

VISTO il D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143, che ha modificato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il successivo D.M. 7 marzo 2018, n. 2481; di individuazione degli uffici dirigenziali non generali dello stesso Ministero, nel quale la Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorità di gestione delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall'Unione europea;

VISTO il D.P.C.M. del 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 7 settembre 2016, reg.ne n. 2302, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale al dott. Emilio Gatto;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

RITENUTO necessario che l’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale nel rispetto del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 216, comma 12, si doti di un regolamento finalizzato a individuare e descrivere le tipologie di spese ammissibili relativamente alle attività proprie dell’AdG e degli OI dell’AdG;

CONSIDERATO che tale Regolamento è stato presentato al Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale nella riunione del 22 novembre 2017;

VISTA la nota prot. n. 34113 del 29 dicembre 2017 con la quale si trasmette ai membri del Comitato di sorveglianza il verbale approvato della sopra citata riunione;

VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, Regolamento recante i criteri di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTO in particolare l’art. 22 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, relativo alle spese ammissibili dell’Assistenza Tecnica;

TENUTO CONTO che il Regolamento presentato al Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale nella riunione del 22 novembre 2017, relativo alle spese ammissibili dell’Assistenza Tecnica, risponde pienamente all’art. 22 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22;

DECRETA

Art. 1

Sono approvate le Linee Guida “Ammissibilità delle spese misura assistenza tecnica PSRN FEASR 2014-2020” - Sottomisura 20.1 - di cui all’Allegato 1 del presente decreto.

Art. 2

Il decreto è pubblicato nella apposita sezione del sito istituzionale del Ministero e sul sito della Rete Rurale Nazionale.

L’Autorità di Gestione
(Emilio Gatto)

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

LINEE GUIDA

“AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE MISURA ASSISTENZA TECNICA PSRN FEASR 2014-2020”

Sottomisura 20.1

Documento	Linee guida “Ammissibilità delle spese misura assistenza tecnica PSRN FEASR 2014-2020”
Versione	1
Programma Operativo	CCI 2014IT06RDNP001 Approvato in data 08/08/2017 con Decisione C(2017) 7525

Indice

Sommario

1	Glossario.....	3
2	Riferimenti normativi	3
3.	Introduzione.....	5
4.	Spese ammissibili per linea di attività	6
4.1	Gestione, controllo, monitoraggio	6
4.2	Riunioni del Comitato di Sorveglianza	7
4.3	Valutazione.....	7
4.4	Informazione, comunicazione e networking	8
4.5	Risoluzione dei reclami	8
5.	Altre tipologie di spesa ammissibili	9
5.2	Compensi del personale interno e forme incentivanti	10
5.3	Spese di missione	10
5.4	Tasse e imposte.....	11
5.5	Spese afferenti gli di appalti pubblici e accordi ex art.15 L. 241/90.....	11
5.5.1	Spese di pubblicazione	11
5.5.2	Contributo Anac	11
5.5.3	Spese per il personale	11
5.6	Costi indiretti.....	11
5.7	Beni e servizi	12
6.	Modalità di pagamento	12

1 Glossario

AdG	Autorità di gestione
AdP	Accordo di partenariato
CdS	Comitato di sorveglianza
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
CUE	Consiglio dell'unione europea
PSRN	Programma di sviluppo Rurale Nazionale
AGEA	Agenzia per le erogazioni in agricoltura
MIPAAF	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
OI	Organismi intermedi
UE	Unione Europea
Operazione	Cfr art. 2.9 del Reg. (UE) 1303/2013
Beneficiario	Cfr art. 2.10 del Reg. (UE) 1303/2013
DP	Domanda di Pagamento
OP	Organismo Pagatore

2 Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (regolamento disposizioni comuni o RDC);
- Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare l'articolo 60, paragrafo 2, che prevede che siano ammissibili al FEASR solamente le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione del relativo programma;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 di esecuzione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

- Regolamento (UE) n. 809/2014 di esecuzione della commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE, EURATOM) N. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012 (regolamento finanziario);
- Regolamento Delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 8021 del 29.10.2014 con cui viene adottato l'Accordo di Partenariato con l'Italia 2014-2020 ai sensi dell'art.16 del Reg. (UE) 1303/2013;
- Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 8312 del 20.11.2015 recante approvazione del programma operativo "Programma di sviluppo rurale nazionale" per il sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in Italia, successivamente modificato dalla Decisione della Commissione dell'8.8.2017 C (2017) 6570;
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi – Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGISIF _14-0017;
- Guidance Fiche Technical Assistance of member states- Art 59 of Regulation (EU) n. 1303/2013 (CPR) e art.51 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD);
- Risposta della Commissione Europea ai quesiti sulla procedura di attuazione della misura 20- assistenza tecnica - dell'8 febbraio 2017
- Disciplina del Codice dei Contratti Pubblici, Dlgs. n. 50 /2016 coordinato con il correttivo DLgs n. 56/2017 e linee guida Anac;
- Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - intesa sancita in conferenza Stato Regioni.
- Schema di DPR del 27/6/2017 concernente Regolamento di esecuzione del Reg. UE 1303/2013 recante disposizioni comuni sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)

3. Introduzione

Secondo quanto prescritto dall'art. 51 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ed in conformità dell'art. 59 comma 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il Fondo FEASR può sostenere su iniziativa degli Stati membri attività di assistenza tecnica, nello specifico “attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit.” Lo Stato membro può inoltre, utilizzare i fondi della misura Assistenza tecnica per sostenere azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati, e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi. Le predette attività possono interessare periodi di programmazione successivi.

L'attività di assistenza tecnica, come indicato nel PSRN, deve quindi tendere al conseguimento di due specifici macro-obiettivi:

- il primo volto a soddisfare le esigenze di gestione ed attuazione del programma (dell'Autorità di Gestione, degli Organismi Intermedi e dell'Organismo pagatore);
- il secondo volto al compimento di azioni mirate alla riduzione del carico amministrativo per i beneficiari del programma e per il rafforzamento della capacità delle autorità nazionali.

Beneficiari della misura di Assistenza Tecnica sono l'Autorità di Gestione (“AdG”) del PSRN, gli O.I. formalmente delegati dall'AdG, e l'Organismo pagatore.

Al fine di rispettare il principio di sana gestione finanziaria e le disposizioni di cui all'art. 30 del Reg. UE n. 966/2012, le attività di assistenza tecnica del PSRN devono essere realizzate sulla base di uno specifico “Piano di attività”, redatto da ciascun beneficiario, che descrive i fabbisogni di assistenza tecnica legati al PSRN.

Il presente documento è finalizzato a descrivere le tipologie di spese ammissibili relativamente alle attività proprie dell'AdG e degli OI dell'AdG.

Il presente documento è sottoposto a processo di revisione ed eventuale aggiornamento che tiene conto:

- delle modifiche e/o integrazioni della normativa applicabile ovvero delle indicazioni fornite all'AdG da parte di Organismi Comunitari e/o Nazionali;
- dei mutamenti dell'assetto organizzativo, dei sistemi informativi, dei processi operativi ed in generale del contesto operativo di riferimento del Programma Operativo PSRN 2014/2020;
- degli sviluppi e delle evoluzioni delle metodologie da adottare nello svolgimento delle attività dell'AdG, delineati sulla base delle esperienze progressivamente maturate.

4. Spese ammissibili per linea di attività

Le spese ammissibili afferenti alla misura di Assistenza tecnica possono essere di tipo immateriale o materiale.

Rientrano tra le spese immateriali quelle relative alle risorse umane. Al riguardo, l'Autorità di Gestione ha deciso di non avvalersi della possibilità di far gravare sui fondi FEASR l'onere relativo ai salari dei propri funzionari incaricati dell'attuazione del PSRN, ad esclusione delle forme incentivanti.

In considerazione dell'ampiezza degli obiettivi del programma e del conseguente fabbisogno organizzativo, i regolamenti europei e lo stesso programma nazionale approvato, prevedono, che l'Autorità di Gestione possa implementare le attività inerenti alla gestione e all'attuazione del PSRN non solo direttamente, ma anche per il tramite di soggetti terzi quali: organismi attuatori, singole professionalità o società esterne di consulenza, in tal caso le spese relative a compensi per le risorse umane sono ammissibili.

Rientrano, invece, tra le spese materiali quelle sostenute per l'acquisizione di beni e servizi.

Si riportano di seguito le spese ammissibili a finanziamento per singole linee di attività.

4.1 Gestione, controllo, monitoraggio

Nell'ambito delle attività previste per la gestione del PSRN, gli artt. 72 -75 del Reg. (UE) 1303/2013 individuano i principi cardine del sistema di gestione e controllo dei programmi cofinanziati dai fondi SIE 2014/2020. Il Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede che l'AdG assicuri il monitoraggio dello stato di attuazione del PSRN in termini fisici, finanziari e di conformità procedurale.

Secondo le indicazioni dell'Accordo di partenariato, al fine di assicurare la corretta attuazione del Sistema di gestione e Controllo, l'AdG deve prevedere un'attività di auditing interno finalizzata al monitoraggio dell'attuazione delle procedure di gestione e controllo del programma attraverso procedure di quality-review e specifici strumenti (piste di controllo). L'attività di monitoraggio prevede altresì la presentazione di relazioni (con particolare riferimento alla Relazione annuale sull'attuazione).

Per lo svolgimento delle attività è, inoltre, necessario un supporto informatico allo scopo di predisporre, aggiornare e mantenere i sistemi informatizzati relativi alla gestione del Programma.

In tale ambito di attività, sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese per:

- costo del personale addetto alla gestione, controllo e monitoraggio, ivi inclusa l'attività informatica e l'attività di verifica della delega in presenza di OI dell'AdG;
- acquisto hardware e software per la gestione, il controllo ed il monitoraggio del programma (nel caso in cui questi ultimi beni siano utilizzati per un periodo inferiore al periodo di ammortamento, sono ammissibili solamente in quota parte), compreso il sistema integrato di gestione dei rischi per la misura ex art 36 del Reg. UE n. 1305/2013 e la messa in opera di

- web services per l'interscambio dati atti a garantire flussi informativi efficienti (ad es. con il sistema Monitweb – IGRUE);
- costi di progettazione, implementazione e manutenzione di sistemi informatici e/o applicativi informatici,
 - l'organizzazione di corsi di formazione, workshop;
 - spese di missione per la partecipazione a incontri anche a livello comunitario;
 - spese di cui al paragrafo 5.5 e 5.6.

4.2 Riunioni del Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza, istituito conformemente agli artt. 47 e 48 del Reg. (UE) 1303/2013 e all'art.74 del Reg.(UE)1305/2013, si riunisce almeno una volta all'anno per valutare e vigilare sulla corretta attuazione del programma in termini di progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi (attraverso dati finanziari e indicatori), deve essere consultato su tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma (criteri di selezione, attuazione piano di valutazione, adempimento condizionalità ex ante, riduzione oneri amministrativi ecc.) comprese le modifiche. Infine, esamina ed approva le relazioni annuali sullo stato di attuazione del programma (RAA) prima che vengano trasmesse alla Commissione.

Con Decreto n.6026 del 8 marzo 2016 è stato istituito il CdS del PSRN 2014-2020.

In tale ambito di attività, sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese per:

- spese relative alla organizzazione e preparazione delle riunioni del CdS (ivi compresi l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, vitto, interpretariato e traduzione, verbalizzazione, spese di cancelleria);
- costo delle risorse umane adibite all'attività;
- le eventuali spese di missione per la partecipazione del personale addetto alle riunioni del Cds, di cui al paragrafo 5.3;
- spese di cui al paragrafo 5.5 e 5.6.

4.3 Valutazione

Ai sensi degli artt. 76 e 78 del Reg. (UE) 1305/2015 e degli artt. 54, 56 e 57 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Le attività di valutazione del PSRN si propongono come obiettivo generale quello di dimostrare i progressi compiuti, l'efficacia, la pertinenza, l'impatto e l'efficienza del Programma. Tali attività sono indicate dall'AdG nel cd. "Piano di Valutazione" di cui al PSRN approvato. Tramite questo strumento, l'AdG assicura la pianificazione e strutturazione dell'intera attività di valutazione del PSRN, la conduzione di attività mirate di monitoraggio-valutazione e la migliore utilizzazione dei risultati della valutazione.

Nel corso della programmazione è prevista la predisposizione periodica di relazioni/rapporti di valutazione e l'elaborazione di un rapporto di valutazione ex post entro il 31/12/2024.

L'art. 54 co 3 prevede che le valutazioni siano effettuate da “esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma”.

In tale ambito di attività, sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

- costo delle risorse umane adibite all'attività;
- spese di missione, di cui al paragrafo 5.3;
- organizzazione di workshop;
- spese di cui al paragrafo 5.5 e 56.

4.4 Informazione, comunicazione e networking

L'art. 13 e l'allegato III del Reg. (UE) n.808/2014 stabiliscono le norme relative alle responsabilità dell'AdG in materia di informazione e pubblicità. In particolare, la normativa prevede che tutte le azioni di informazioni e pubblicità relative al Programma siano contenute nella Strategia di informazione e pubblicità e nei relativi Piani di comunicazione annuali.

L'AdG deve garantire il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità assicurando, tra l'altro, la corretta e completa informazione di tutti gli stakeholders, predisponendo gli strumenti ed i contenuti delle iniziative di comunicazione e pubblicità ritenute necessarie ed opportune, prevedendo la definizione delle azioni di follow-up delle campagne di comunicazione per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi.

In tale ambito di attività sono ammissibili a finanziamento le spese relative:

- costo delle risorse umane adibite all'attività;
- produzione di materiale informativo, divulgativo pubblicitario;
- creazione di siti Web/ piattaforma on line;
- organizzazione di campagne di informazione;
- pubblicazioni cartacee e digitali;
- cartellonistica, insegne;
- organizzazione di eventi, workshop etc.;
- spese di cui al paragrafo 5.5 e 5.6.

Le spese ammissibili possono ricomprendere i costi di progettazione, implementazione e manutenzione di sistemi informatici e/o applicativi informatici, siti web, piattaforme informatiche, applicazioni (*app*) per apparecchi elettronici tipo PC, tablet PC, smartphone ecc.

4.5 Risoluzione dei reclami

Tale attività prevede il supporto all'AdG su temi di natura giuridica e normativa in particolare supporta l'AdG nella gestione e risoluzione di eventuali contenziosi e reclami nella redazione e predisposizione della documentazione relativa alla attività (bandi, convenzioni, avvisi pubblici ecc.) Cura inoltre la corretta gestione dei documenti da e verso l'esterno con particolare riferimento all'UCB ed alla Corte dei Conti.

In tale ambito le spese ammissibili sono:

- gli onorari per la consulenza legale;
- eventuali spese per missioni, di cui al paragrafo 5.3;
- compensi relativi alla partecipazione a commissioni e a comitati tecnici.

5. Altre tipologie di spesa ammissibili

5.1 Spese per le risorse umane

Ai fini della preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, risoluzione dei reclami, controllo e audit, nonché azioni mirate alla riduzione del carico amministrativo per i beneficiari del programma e per il rafforzamento della capacità delle autorità nazionali del PSRN, sono ammissibili i costi sostenuti per le risorse umane adibite a tali attività.

Eventuale personale di supporto è selezionato nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa unionale e nazionale, mediante:

- Contratto di affidamento nei limiti del cd. sottosoglia (art. 36 Codice degli appalti pubblici);
- Contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica (artt.60 e ss. Codice degli appalti);
- Accordo di cooperazione con altra Amministrazione Pubblica. (art. 15 della L. n. 241/1990).

Nell'ambito delle spese per le risorse umane, rientrano le spese afferenti il personale assunto a tempo indeterminato ed a tempo determinato, ivi compresi i lavoratori interinali.

Il costo del personale è dato dalla retribuzione mensile (corrispondente alla busta paga) della risorsa, rapportata alla percentuale d'impegno nell'attività espletate per il PSRN.

5.1.1 Spese per collaborazioni autonome

In tale voce rientrano le spese afferenti i compensi corrisposti a soggetti non titolari di partita iva e fanno riferimento a prestazioni d'opera occasionale e a prestazioni di particolare natura quali:

- contratti di collaborazione (CO.CO.CO) e (CO.CO.PRO) - nei limiti del jobs act e della riforma Madia;
- contratti per prestazione occasionale;
- diritti d'autore;
- tirocinanti (stage);
- relatori per seminari;
- compensi relativi alla partecipazione a commissioni e a comitati tecnici.

5.2 Compensi del personale interno e forme incentivanti

Come anticipato al paragrafo 4, l'AdG ha deciso di non avvalersi, per il personale della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, della facoltà di far gravare sui fondi FEASR l'onere relativo ai salari dei propri dipendenti incaricati stabilmente nell'attuazione del PSRN ed indicati nell'organigramma approvato con decreto DG DISR prot. N, 28255 del 2/11/2017 (all.1), fatta eccezione di forme incentivanti.

Al riguardo, l'A.d.G., in veste di amministrazione aggiudicatrice può prevedere, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici Dlgs n. 50/2016 e Dlgs 56/2017, incentivi per funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo.

In analogia, l'AdG intende prevedere forme incentivanti accessorie alla remunerazione delle risorse individuate e impegnate stabilmente nell'attuazione del Programma, previo accertamento delle specifiche attività svolte dalle suddette risorse, finalizzate alla creazione di capacità e destinate alla crescita delle competenze delle autorità e dei beneficiari.

Tali forme incentivanti in quanto corrisposte per "Attività di preparazione, gestione, monitoraggio, valutazione, informazione e comunicazione, networking, risoluzione dei reclami, controllo e audit" sono riconducibili funzionalmente agli obiettivi della programmazione del PSRN ed ammissibili a finanziamento FEASR.

Eventuali incentivi saranno corrisposti al dipendente nei limiti di quanto stabilito dall'art. 113 del Dlgs. 50/2016 su decisione dell'Autorità di Gestione in funzione del lavoro svolto in riferimento alla specifica attività.

5.3 Spese di missione

In coerenza e nel rispetto delle diverse disposizioni normative e regolamentari specifiche per ciascun soggetto (AdG, OI, OP, soggetti terzi) sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

- spese di viaggio: biglietti aerei, ferroviari, taxi, metro, autobus, noleggio auto. Nel caso di acquisto di biglietti non rimborsabili, qualora per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del dipendente (quali guasti di mezzi di trasporto, scioperi, condizioni meteo avverse, etc) si renda necessario l'acquisto di più titoli di viaggio, è possibile il rimborso di tutte le spese sostenute ai fini della missione e del rientro in sede.
- viaggio effettuato con mezzo proprio, preventivamente autorizzato: indennità chilometrica, pari ad 1/5 del costo vigente di un litro di benzina per ogni Km di percorrenza dichiarato dal dipendente, e pedaggi autostradali.
- spese per vitto e alloggio: spese per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria non superiore alle quattro stelle su territorio nazionale e cinque stelle fuori del territorio nazionale. Spese per pasti, consumazioni, bevande con esclusione dei superalcolici.

Ai fini del rimborso delle spese sostenute fanno fede gli originali dei giustificativi di spesa corredati dai documenti probanti l'avvenuto pagamento ad esclusione delle spese la cui unica modalità di pagamento può essere oggettivamente o per cause di forza maggiore il contante.

5.4 Tasse e imposte

Ai sensi dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile a contributo dei fondi SIE, solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, purchè direttamente afferenti alle suddette operazioni.

5.5 Spese afferenti gli di appalti pubblici e accordi ex art.15 L. 241/90

5.5.1 Spese di pubblicazione

La pubblicazione dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non comportano costi per l'Amministrazione, mentre sono a pagamento le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle da effettuare sui quotidiani. Tali spese sono ammissibili a contributo.

5.5.2 Contributo Anac

Il contributo dovuto dalla stazione appaltante ai sensi della medesima normativa, per contratti di importo superiore a 40.000 euro e per fasce, rientra tra le spese eleggibili.

5.5.3 Spese per il personale

Sono ammissibili le spese per le risorse umane, per consulenze legali, per parcelle notarili, per spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché per le spese di contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione.

5.6 Costi indiretti

Ai sensi dell'art. 68 co.1 lett b) Reg. (UE) n. 1303/2013, laddove l'esecuzione di un'operazione dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare applicando un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale senza che via sia un obbligo di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

Per costi indiretti si intendono le spese generali di funzionamento e le spese di personale non incluse nei costi diretti.

5.7 Beni e servizi

L'acquisto di beni e servizi sarà effettuato nel rispetto dei principi generali di trasparenza, buon andamento, imparzialità legalità come previsto dalle prescrizioni e dalle norme unionali e nazionali previste in materia di Appalti pubblici per servizi e forniture.

6. Modalità di pagamento

Come indicato dai servizi comunitari nella riunione Comitato di Sviluppo Rurale del 4/10/2017 i beneficiari delle misure FEASR possono indicare un assegnatario (terzo/fornitore) per la ricezione del pagamento da parte dell'Organismo Pagatore.

Tutti i beneficiari della misura 20, previo accordo tra le parti, potranno indicare gli assegnatari del pagamento in Domanda di Pagamento relativamente alle tipologie di spesa indicate nel presente documento.

Al riguardo, in risposta al quesito posto dall'Italia, la Commissione Europea si era già espressa in merito alla possibilità, da parte dell'Organismo pagatore, di versare il contributo spettante ad eventuali fornitori di servizi, previa presentazione da parte dell'AdG, beneficiaria della misura 20, di apposita domanda di pagamento in cui è indicato l'assegnatario del pagamento.

L'Organismo pagatore, quindi, è autorizzato ad effettuare il pagamento secondo le modalità sopra citate, previa presentazione da parte dell'AdG di domanda di pagamento in cui sia indicato l'assegnatario.